

SPECIALE RIFORMA: #5

Gli obblighi di rendicontazione economica e sociale per gli enti del Terzo settore (ETS)

Il Codice del Terzo settore pone per gli enti del Terzo settore (che si ricorda saranno solamente quelli iscritti nel Registro unico nazionale) una serie di adempimenti obbligatori sia di carattere economico che sociale.

Ciò risponde a **principi di trasparenza e correttezza nella gestione**, più volte menzionati sia nella [legge delega 106/2016](#) che nel [Decreto legislativo 117/2017](#), e che rappresentano un necessario e logico “**contrappeso**” alle **molteplici agevolazioni e benefici** (in particolare di natura fiscale) previsti per gli ETS.

Nel disciplinare gli obblighi amministrativi e contabili per gli ETS la Riforma ha comunque tenuto conto della **dimensione economica dell'ente**, cercando di sgravare il più possibile da adempimenti gli enti di piccole dimensioni.

I libri sociali obbligatori

L'**art. 15** del Codice prevede che tutti gli ETS devono tenere obbligatoriamente:

- **il libro degli associati** o aderenti;
- **il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee** (nei quali dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico);
- **il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.**

Prima di tale previsione non vi era un obbligo scritto e codificato per le associazioni di tenere queste scritture fondamentali e che descrivono la vita associativa di un'organizzazione. E' vero che l'obbligo di tenere i libri sociali menzionati vi era comunque nei fatti ed è stato più volte sottolineato dall'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), ma disporlo per iscritto e verso tutti gli ETS rappresenta una novità di assoluta importanza.

La rendicontazione economica degli ETS

Per quanto riguarda la rendicontazione di tipo economico l'art. 87 pone in capo a tutti gli ETS l'**obbligo di redigere, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.**

Le caratteristiche e la complessità di tale documento variano a seconda della dimensione economica dell'ente: l'**art. 13** prevede infatti che **gli ETS che hanno entrate o ricavi superiori a 220.000 euro** annui dovranno redigere il **bilancio di esercizio** formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione; **gli ETS che hanno entrate o ricavi inferiori a 220.000 euro** annui potranno invece limitarsi a redigere un semplice **rendiconto finanziario per cassa.**

Viene però precisato che gli ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente con modalità commerciali dovranno (anche qualora le entrate siano inferiori a 220000 euro annui) redigere il bilancio ai sensi delle normativa civilistica prevista per le società, oltre che depositarlo presso il registro delle imprese.

Sempre l'art. 13 affida comunque ad un futuro **decreto ministeriale** (che dovrà essere adottato entro il 3 agosto 2018) il compito di predisporre una modulistica e di precisare come dovranno essere redatti sia il bilancio di esercizio che il rendiconto finanziario per cassa: anche in questo caso bisognerà quindi attendere il decreto per avere un'idea più chiara sulla redazione specifica di questi due fondamentali documenti.

L'ultimo comma dell'art. 13 ribadisce l'**obbligo per tutti gli ETS** (anche quelli di piccole dimensioni) **di depositare il bilancio o il rendiconto finanziario presso il Registro unico nazionale.**

Una possibile incongruenza la si riscontra leggendo l'art. 87, c. 3, il quale prevede che qualora un ETS non commerciale abbia entrate annuali non superiori a 50000 euro possa tenere per l'anno successivo un semplice rendiconto finanziario per cassa: non è molto chiaro come questa disposizione possa essere coordinata con l'art. 13, il quale prevede come detto un limite di 220000 per la redazione del rendiconto per cassa, ed è quindi opportuno che su questo punto intervengano delle precisazioni da parte degli organi competenti.

L'obbligo dell'organo di controllo

L'**art. 30** del Codice prevede che nelle fondazioni del Terzo settore debba essere nominato obbligatoriamente un organo di controllo, anche monocratico.

Nelle **associazioni del Terzo settore** (sia riconosciute che non riconosciute) **l'organo di controllo** (anche monocratico) è invece **obbligatorio** solo **qualora si superino per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti 3 limiti**:

- **110.000 euro** per quanto riguarda l'**attivo dello stato patrimoniale**;
- **220.000 euro di ricavi, rendite, proventi, entrate** comunque denominate;
- **5 dipendenti occupati in media** durante l'esercizio.

L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente, oltre ad **esercitare il controllo contabile**.

Il Codice prescrive inoltre che i componenti di tale organo devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili (se l'organo è collegiale è sufficiente che tale requisito sia posseduto da uno dei componenti).

La rendicontazione sociale degli ETS

La Riforma prevede infine degli obblighi anche in materia di bilancio sociale per gli enti del Terzo settore, ed anche qui si distingue in base alla dimensione economica dell'ente.

In particolare l'**art. 14** del Codice prevede che solamente **gli ETS che hanno entrate o ricavi annuali superiori ad 1 milione di euro sono obbligati a redigere il bilancio sociale**, oltre che a **pubblicarlo sul proprio sito internet** e a **depositarlo presso il Registro unico nazionale**.

Si affida ad un futuro **decreto ministeriale** (da adottarsi entro il 3 agosto 2018) il compito di dettare le linee guida che facciano chiarezza su come dovrà essere redatto il bilancio sociale degli ETS.

Il bilancio sociale è lo strumento di rendicontazione sociale per eccellenza, con il quale si comunicano ai diversi *stakeholder* (portatori di interessi) le attività che l'ente ha posto in essere per raggiungere la propria "*mission*" (finalità): nel renderlo obbligatorio per alcuni enti la Riforma vuole incentivare anche le altre organizzazioni (per le quali sarebbe facoltativo) a redigerlo, testimoniando in tal modo l'impatto sociale delle proprie attività di interesse generale.

Sempre l'art. 14 prevede infine l'obbligo per tutti gli **ETS con entrate o ricavi superiori a 100.000 euro annui di pubblicare ogni anno** (e tenere aggiornati) **sul proprio sito**

internet i compensi, i corrispettivi o gli emolumenti corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai soci.

A cura di Daniele Erler

Per informazioni:

Tel. 0461 916604

consulenza@volontariatotrentino.it